



CITTA' DI NOLI  
**SETTORE POLIZIA LOCALE**

Provincia di Savona  
Piazza Milite Ignoto 6 – 17026 Noli (SV)

**ORDINANZA N. 28 DEL 24/04/2024**

**OGGETTO: Disciplina della sosta in Piazza Vivaldo per accoglienza delegazione gemellaggio con la città di Saint Tulle dal giorno 27/04/2024 al giorno 28/04/2024.**

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO** che nelle giornate dal 27/04/2024 al 28/04/2024 il Comune di Noli si troverà ad ospitare una delegazione della città francese di Saint Tulle, in procinto di gemellarsi con la Città di Noli;

**CONSIDERATO** che

per l'occasione i suddetti cittadini si avvarranno di un autobus, il quale per necessità tecniche dovrà essere eccezionalmente fatto sostare in un'area in prossimità dell'abitato;

l'area ritenuta idonea è lo slargo posto sul lato di ponente di Piazza Lorenzo Vivaldo e che, pertanto, occorre vietare la sosta in loco ad altri veicoli eccettuato quello impiegato dai cittadini di Saint Tulle, integrando la segnaletica stradale posta nell'anzidetta strada;

l'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 285/1992 dispone che *“I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.”*;

l'art. 6, comma 4, lett. d), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dispone che *“L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: [...] d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;”*;

l'art. 6, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 285/1992 dispone che *“Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: [...] d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;”*;

l'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 dispone che *“Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;”*;

l'art. 7, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 285/1992 dispone che *“I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.”*;

Piazza Vivaldo rientra all'interno del centro abitato del Comune di Noli ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 285/1992, il quale risulta esserne anche l'ente proprietario ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.lgs. n. 285/1992;

l'art. 107, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.”*;

**VISTI**

gli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 37, 38, 43, 146 e 159 d.lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”;

il Titolo II, Capo II, § 3, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo codice della strada”;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

gli artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli enti locali”;

la d.g.c. n. 109 del 28/12/2022 “Approvazione del nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente”;

il decreto del Sindaco n. 5 del 02/01/2024 “Conferimento incarico all'Ispezzore Niccolò Panizza di

responsabile del Settore Polizia Locale - Anno 2024.”;

### **ORDINA**

dalle ore 8.00 del giorno 27/04/2024 alle ore 20.00 del giorno 28/04/2024 l’istituzione di un DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata in Piazza Vivaldo, parte ponente, lato monte;

che possano derogare a tali prescrizioni soltanto:

- i veicoli di polizia e di soccorso in servizio d’istituto,
- il veicolo degli impiegato per il trasporto della delegazione di cui all’oggetto;

### **DISPONE**

che sia incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale appartenente agli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 d.lgs. 285/1992, nonché gli ausiliari del traffico nominati nelle forme di legge;

che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’Albo pretorio;

### **MANDA**

al Responsabile del Settore Tutela del Territorio per la predisposizione della segnaletica;

### **AVVERTE**

che, a norma dell’art. 8 l. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile *pro tempore* del Settore Polizia Locale;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, avverso alla presente ordinanza è possibile esperire

- nel termine di giorni sessanta (60 gg.) decorrenti dalla notifica o dalla pubblicazione dell’atto amministrativo, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”;
- nel termine di giorni centoventi (120 gg.) decorrenti dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità secondo le modalità di cui al Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.

Noli, 24/04/2024

*Il Responsabile del Settore Polizia Locale*